STUDIO FIABANE
PARTNERS
Dottori Commercialisti ◆ Esperti Contabili

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
C L I E N T I
Loro Sedi

Treviso, 14 aprile 2020

Circolare n. 11/2020

OGGETTO: D.L. 8 aprile 2020 n. 23 "Decreto Liquidità" - Chiarimenti sulle misure inerenti le procedure concorsuali e gli aspetti civilistici e contabili di società di capitali al fine di garantire la continuità delle imprese

Art. 5 - Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019

L'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, prevista inizialmente per il 15 agosto 2020, viene differita al **1° settembre 2021**, con la sola eccezione delle disposizioni, di seguito elencate, già entrate in vigore ai sensi del comma 2 dell'art. 389 del D.Lgs. n. 14/20191 e precisamente:

- misure di carattere processuale (artt. 27, comma 1, e 350 CCII), istituzioni di albi ministeriali e aree web dedicate per la notifica delle domande di accesso alle procedure (artt. 356-357 e 359 CCII), modifiche al Testo Unico in materia di spese di giustizia (art. 366 CCII);
- previsione dell'obbligo di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate di certificare, su richiesta del debitore o del Tribunale, i debiti contributivi, per premi assicurativi e tributari del debitore (artt. 363-364 CCII);
- modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli assetti organizzativi dell'impresa e gli assetti organizzativi societari (artt. 375 e 377 CCII), per rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale e per rimediarvi senza indugio;
- modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti la responsabilità degli amministratori (art. 378 CCII), in particolare per quanto riguarda la quantificazione del danno economico- patrimoniale dagli stessi causato;
- modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli organi di controllo di S.r.l. (art. 379 CCII), in particolare in merito all'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore e al diritto di chiedere l'intervento del Tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità gestorie;
- modifiche al D. Lgs. 122/2005 in tema di garanzie per i compratori di immobili da costruire (artt. 385-388 CCII).

Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (9.04.2020) al 31.12.2020 non troveranno applicazione le norme relative agli obblighi di ricapitalizzazione delle società di capitali (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, 2483 ter c.c.) e alla causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, n. 4, 2545 duodecies c.c.).

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale da parte di società di capitali anche già sui deliberandi bilanci chiusi dal 31.12.2019, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli del codice civile in materia di riduzione obbligatoria del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile e pertanto si potrà continuare ad operare normalmente anche in presenza di patrimonio netto negativo o inferiore al capitale sociale nominale di società di capitali.

Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione di bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio relativo al periodo amministrativo in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci potrà essere in ogni caso operata nella prospettiva della continuazione dell'attività, ex art. 2423–bis c.c., se tale prospettiva sussisteva nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Tali disposizioni si applicano altresì ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati dall'assemblea.

Pertanto, se la continuità aziendale era esistente sul bilancio chiuso al 31.12.2018, la si presume anche sul bilancio chiuso al 31.12.2019, considerato che nell'attuale situazione è impossibile fare delle previsioni economiche e finanziarie attestanti la continuità aziendale per i 12 mesi successivi.

Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ai finanziamenti erogati alle società dai soci e dal soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile (che ne prevedono ordinariamente la postergazione al rimborso al soddisfacimento degli altri creditori sociali).

Pertanto, i finanziamenti effettuati nel suddetto periodo avranno un trattamento equivalente a quello dei crediti di terzi e il loro rimborso non sarà più subordinato al soddisfacimento degli altri crediti.

Art. 9 - Disposizioni temporanee in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

In relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è concessa la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un termine (non superiore a 90 giorni) per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato ovvero per elaborare un nuovo accordo di ristrutturazione.

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

In alternativa, è concesso di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata.

Proroga fino a 90 giorni dell'*automatic stay*, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, ottenuto a fronte della presentazione di una domanda di "concordato in bianco" di cui all'art. 161, comma 6, L. F. o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione i sensi dell'art. 182-bis, comma 7, L. F.5.

Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Nello stesso periodo sono sospesi i termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Tale norma prevede l'improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi depositati nel periodo corrente dal 9.03.2020 al 30.06.2020, ad eccezione di quelli presentati dal pubblico ministero e corredati da istanza di concessione di misure cautelari o conservative.

Il comma 3 dell'art. 10 prevede, per il medesimo periodo 09.03.2020 - 30.06 2020 che siano sospesi i termini per la dichiarazione di fallimento dei soggetti cancellati dal Registro delle Imprese e per la decadenza dalle azioni revocatorie fallimentari.

Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza di titoli di credito

Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

In altre parole, la norma introduce una moratoria sul pagamento dei titoli di credito, sospendendo a tal fine anche i termini per la levata del protesto.

Per quanto riguarda gli assegni, si prevede che rimangano pagabili il giorno della presentazione purché sussista la relativa provvista; in caso contrario, sono rispettivamente sospesi il termine per la levata del protesto e il termine per il versamento di provvista, interessi, spese e penali.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners -

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265